

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 36/2022

Parma, 4 aprile 2022

OGGETTO: Esonero Contributivo 0,8% - Circolare INPS n. 43 del 22/03/2022

L'INPS, con la Circolare n. 43 del 22 marzo 2022, fornisce le istruzioni operative e i necessari chiarimenti normativi per permettere l'applicazione della riduzione contributiva dello 0,8% dell'aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti, di datori di lavoro pubblici e privati, prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

La riduzione sarà applicabile a partire dalle competenze del mese di marzo 2022.

L'articolo 1, comma 121 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) dispone, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una riduzione dell'aliquota contributiva nella misura di 0,8 punti percentuali per i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro.

Soggetti Beneficiari dell'esonero

L'accesso alla riduzione dell'aliquota IVS spetta a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati ed è subordinato alla presenza di un imponibile previdenziale mensile del lavoratore non superiore a euro 2.692,00.

Misura dell'esonero

L'esonero in esame consiste in una riduzione dello 0,8% dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La riduzione dell'aliquota IVS spetta a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale,

parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Nello specifico l'INPS precisa che la soglia di euro 2.692,00 fissata dalla norma è su base mensile: Pertanto, si potrebbero avere mesi nei quali il lavoratore beneficia dell'esonero (mesi nei quali viene rispettata la soglia di imponibile) e mesi nei quali, invece, l'esonero non viene riconosciuto (mesi nei quali la soglia di imponibile viene superata).

Durata dell'esonero

La riduzione dell'aliquota IVS spetta per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Compatibilità con altri incentivi

L'esonero è cumulabile per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Gestione mesi arretrati

Per quanto riguarda il recupero della maggior contribuzione versata nei mesi arretrati, l'INPS afferma che può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli